



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

CONVENZIONE

TRA

il Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta 5, C.F. 97454380581, (di seguito anche denominato il “Ministero”), rappresentato dal Direttore Generale, dott. Stefano Lorusso domiciliato ai sensi della presente Convenzione presso la suddetta sede;

E

l’Università degli Studi di Messina con sede legale in Piazza Pugliatti 1, Messina (ME) CAP: 98121, C.F. 80004070837, che agisce, giusto mandato collettivo con rappresentanza, quale Capogruppo mandatario dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata PHARMA-HUB, rappresentata dal Dott. Cuzzocrea Salvatore, legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, è stato approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al quale la predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
- il Piano operativo è articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:
 1. Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare;
 2. eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;
 3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;
 4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;
 5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali;
- la Traiettoria 4 del Piano operativo salute individua la linea di Azione 4.1, “*Creazione di Hub delle Scienze della Vita*”, nonché i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- il Ministero della salute e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo



d'impresa S.p.A. – Invitalia – hanno sottoscritto, in data 27 gennaio 2020, la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti in ordine alle attività di supporto ed assistenza tecnica al Piano operativo salute FSC 2014-2020;

- il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, all'articolo 4, comma 1, lettera a) individua quale responsabile della gestione e dell'attuazione della Traiettorie 4 "*Bioteχνologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico*" il Direttore generale della programmazione sanitaria;
- la Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, recante "*Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, definisce un quadro regolatorio unitario relativo ai PSC;
- la Delibera CIPESS n. 5/2021 del 29/04/2021, recante "*Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, approva il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della salute;
- la Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22/12/2021, recante "*Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 definisce le modalità unitarie di trasferimento delle risorse ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, punto c);
- il 24 febbraio 2021 il Ministero della salute ha emanato l'Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell'ambito della Traiettorie 4 "*Bioteχνologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico*", Azione 4.1 "*Creazione di Hub delle Scienze della Vita*" del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2021 e sul portale del Ministero della salute;
- l'articolo 3 dell'Avviso individua le risorse finanziarie disponibili per il riconoscimento del contributo in complessivi euro 97.000.000,00, di cui euro 19.400.000,00 riservati ai progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord ed euro 77.600.000,00 ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno;
- il citato articolo 3 dell'Avviso prevede che, ai fini del rispetto della ripartizione tra due macroaree territoriali, si tiene conto della localizzazione dell'*Hub proponente*, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto;
- gli articoli 9 e 10 del predetto Avviso pubblico, prevedono una valutazione amministrativa di ammissibilità delle domande di partecipazione propedeutica alla valutazione tecnico scientifica e finanziaria dei progetti, affidando quest'ultima ad una Commissione di valutazione e verifica, con comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell'avviso, appositamente individuata e nominata con provvedimento del Ministero della salute;
- l'articolo 11 dell'Avviso pubblico individua i criteri di valutazione e di premialità per la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali da parte della Commissione e, al comma 4, prevede l'ammissibilità al contributo delle proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti su 100;
- all'esito della valutazione dei progetti, la Commissione, ai sensi del predetto articolo 10 dell'Avviso, ha proceduto alla stesura della graduatoria di merito in ordine decrescente in relazione



al punteggio complessivamente attribuito a ciascun progetto e prevedendo, in caso di parità di punteggio tra più progetti, la prevalenza del progetto con il minor importo di contributo richiesto in percentuale sui costi ammissibili e, in caso di ulteriore parità, la prevalenza del progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), romanino ii) dell'Avviso;

- le proposte progettuali, ai sensi del predetto articolo 10, sono ammesse al contributo secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3 dell'Avviso. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili, il contributo può essere riconosciuto in misura parziale rispetto all'importo richiesto;
- con circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 2022, al n. 2173, è stato conferito al dott. Stefano Lorusso l'incarico di Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, per tre anni a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- in data 25/05/2021 l'Università degli Studi di Messina, in qualità di mandatario dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata PHARMA-HUB, ha trasmesso la domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale con la documentazione allegata, acquisita dal Ministero della salute in data 26/05/2021 con prot. n. 0010886 e identificata con il codice locale progetto T4-AN-04 con la quale, a fronte di costi totali ammissibili pari ad euro 32.395.345,00, è stato richiesto un contributo pari ad euro 24.235.663,00;
- è stata svolta l'istruttoria amministrativa, ai sensi del citato articolo 10 dell'Avviso;
- con nota prot. n. 0024547 del 30/11/2021 l'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione, ha chiesto all'Università degli Studi di Messina, in qualità di soggetto capofila, di produrre documentazione integrativa;
- con nota agli atti con prot. n. 0024890 del 03/12/2021 l'Università degli Studi di Messina ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 0004261 del 22/02/2022, l'Amministrazione, all'esito dell'istruttoria ha comunicato all'Università degli Studi di Messina, l'ammissione alla fase di valutazione tecnico-scientifica e finanziaria che verrà effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9 del suddetto Avviso;
- con il decreto MDS-DGPROGS-14 prot. n. 0006677 del 22/03/2022 del Direttore Generale della Direzione generale della Programmazione Sanitaria, è stata nominata la Commissione di valutazione e verifica tecnico - scientifica e finanziaria dei progetti;



- con il decreto MDS-DGPROGS-26 prot. n. 0014482 del 14/07/2022, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati nell'ambito della Traiettorie 4 “*Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico*”, Azione 4.1 “*Creazione di Hub delle Scienze della Vita*” del Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020, elaborata, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 dell'Avviso, dalla suddetta Commissione, acquisita agli atti con prot. n. 13815 del 01/07/2022;
- la proposta progettuale, con il codice locale progetto T4-AN-04, all'esito della valutazione della Commissione tecnico – scientifica – finanziaria, ha ottenuto un punteggio pari a 94,50, utile ai fini dell'accesso al contributo;
- il progetto T4-AN-04 rientra tra i progetti ammissibili e risulta assegnatario di un contributo pari a euro 24.235.663,00;
- con la nota del 03/08/2022, prot. n. 0015975, è stata richiesta ai soggetti beneficiari la generazione del CUP (Codice Unico di Progetto) definitivo;
- i soggetti beneficiari partecipanti alla rete hanno comunicato i CUP di seguito riportati:
 - Università degli Studi di Messina - CUP: J43C22000500006;
 - Università degli Studi di Catania - CUP: E63C22001680001;
 - I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria Ss. Onlus - CUP: J73C22000440006;
 - Istituto Superiore di Sanità (ISS) - CUP: I83C22001610001;
 - Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - CUP: C13C22000590006.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Allegati)

1. Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante della presente Convenzione:
 - a) Domanda di partecipazione e relativi allegati (Allegato 1);
 - b) Proposta progettuale (Allegato 2);
 - c) Linee guida di rendicontazione della spesa (Allegato 3);



Articolo 3

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola l'assegnazione del contributo a fondo perduto pari a euro **24.235.663,00**, corrispondente all' 74,81% del totale dei costi ammissibili pari ad euro 32.395.345,00, per la realizzazione del progetto denominato "*Pharma-HUB - HUB PER IL RIPOSIZIONAMENTO DI FARMACI NELLE MALATTIE RARE DEL SISTEMA NERVOSO IN ETA' PEDIATRICA*" (di seguito il "**Progetto**"), individuato con il codice progetto T4-AN-04, ai soggetti beneficiari partecipanti all' dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata PHARMA-HUB.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al soggetto capofila che provvederà a ripartire l'importo ricevuto tra i soggetti beneficiari partecipanti alla rete. La ripartizione sarà definita dal Ministero in conformità a quanto espressamente definito dai soggetti beneficiari nell'atto costitutivo della forma di collaborazione, allegato alla presente convenzione, o, in assenza di espresso accordo, in conformità a quanto dichiarato nella proposta progettuale, ovvero, applicando ai costi rendicontati da ciascun soggetto beneficiario e ritenuti ammissibili, la percentuale del contributo pubblico concesso indicata al comma 1.
3. La quota residua dei costi ammissibili non coperta dal contributo è assicurata dai soggetti beneficiari, anche attraverso il co-finanziamento da parte di soggetti terzi.
4. Il contributo pubblico di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata con la domanda di partecipazione costituente parte integrante della presente Convenzione, trova copertura a valere sulle risorse finanziarie riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno, come di seguito rappresentato.

SOGGETTO BENEFICIARIO	SEDE UNITÀ OPERATIVA	CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO AREA MEZZOGIORNO	CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO AREA CENTRO NORD
Università degli Studi di Messina	Piazza Pugliatti 1, Messina (ME), CAP 98121, Sicilia	€ 9.659.000,00	-
Università degli Studi di Catania	Piazza Università 2, Catania (CA), CAP 95131, Sicilia	€ 8.776.263,00	-
I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus		€ 1.675.900,00	-
Istituto Superiore di Sanità (ISS)		€ 2.437.000,00	-
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"		€ 1.687.500,00	-
TOTALE		€ 24.235.663,00	

Articolo 4

(Durata e costo del progetto)

1. La durata del Progetto è di 48 mesi decorrente dalla data in cui il Ministero comunica al soggetto capofila l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controlli della presente Convenzione e prevede un costo complessivo pari a euro 32.395.345,00, come riportato nel Progetto allegato.



2. La durata della presente convenzione corrisponde alla durata del Progetto.

Articolo 5

(Impegni dei Soggetti beneficiari)

1. Il soggetto capofila si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, della presente convenzione le eventuali variazioni al Progetto di cui all'articolo 7, affinché le stesse siano preliminarmente valutate ed eventualmente autorizzate dal Ministero;
- b) presentare le richieste di erogazione del contributo, nonché coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun soggetto beneficiario e provvedere alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero, seguendo le procedure descritte all'articolo 6, comma 2, della presente convenzione;
- c) ripartire le quote di contributo erogate dal Ministero tra i soggetti beneficiari partecipanti alla rete nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, della presente convenzione;
- d) trasmettere al Ministero la documentazione finale di spesa entro 2 mesi dalla conclusione del Progetto, fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, lettera f), pena la revoca delle risorse assegnate all'intervento.

2. Ciascuno dei soggetti partecipanti alla rete, ivi compreso il capofila (di seguito "**Soggetti beneficiari**"), si impegna a:

- a) impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese ammissibili inerenti al Progetto ammesso, ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso pubblico;
- b) assicurare il rispetto di tutte le norme, nazionali e unionali, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili ai Soggetti beneficiari, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle rivenienti dal Codice dei contratti pubblici, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le sole parti vigenti, dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., dal decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazione) e dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;
- c) assicurare che le spese del Progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o unionali (divieto del doppio finanziamento);
- d) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al Progetto finanziato, fermo restando il rispetto delle norme contabili nazionali;
- e) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 89/2014;
- f) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, al fine di verificare lo stato di attuazione e l'effettiva realizzazione del Progetto, nonché il raggiungimento degli obiettivi e la pertinenza e congruità dei relativi costi;



g) concludere il Progetto entro 48 mesi a decorrere dalla data in cui il Ministero comunica al soggetto capofila l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controlli della presente Convenzione, pena la revoca delle agevolazioni;

h) sostenere la spesa in conformità alle norme nazionali e unionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile e con modalità che ne consentano la loro piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente;

i) garantire che le spese oggetto di contributo siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento e non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o dell'Unione europea. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi di spesa devono contenere riferimenti al "Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020 - Traiettorie 2" e al Codice Unico di Progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile all'intervento agevolato;

j) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammissibili, fatte salve le norme nazionali di riferimento, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo;

k) presentare, entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

l) dare evidenza del sostegno ricevuto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) attraverso azioni di comunicazione e informazione, nel rispetto delle indicazioni fornite attraverso un'apposita guida che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 6 *(Erogazioni)*

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero provvederà, nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano Sviluppo e Coesione Salute, al trasferimento del contributo concesso secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo concesso, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure indicate al comma 2 del presente articolo;

b) successivi pagamenti intermedi del contributo concesso, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per un importo almeno pari al 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili, a seguito di positiva verifica dello stato di avanzamento del Progetto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute così come rappresentate analiticamente nel progetto allegato alla presente convenzione, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure indicate al comma 2 del presente articolo. Le richieste di erogazione devono essere accompagnate da una relazione tecnica intermedia sull'avanzamento del Progetto, dalla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e dalla documentazione di cui all'Allegato 3 alla presente Convenzione;

c) saldo, a fronte della rendicontazione della quota erogata a titolo di anticipazione e delle spese sostenute per un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del totale dei costi ammissibili, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di positiva verifica del completamento del Progetto, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure di seguito indicate al comma 2.



La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica di ultimazione del Progetto, dalla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e dalla documentazione di cui all'Allegato 3 alla presente Convenzione.

2. Le citate richieste di erogazione, unitamente alla relativa documentazione da allegare, saranno presentate dal soggetto capofila attraverso un'apposita piattaforma informatica a cui si potrà accedere tramite il seguente indirizzo: <https://pscsalute.invitalia.it>. L'accesso alla predetta piattaforma informatica avverrà mediante identificazione del compilatore (Legale rappresentante del soggetto capofila) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le richieste di accredito del contributo, che saranno generate a seguito della compilazione dei campi presenti nell'apposita sezione della piattaforma, sono strutturate conformemente ai moduli *pro-forma* che saranno pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Dette richieste dovranno poi essere sottoscritte con firma digitale del Legale rappresentate e trasmesse al Ministero, unitamente alla relativa documentazione ivi indicata, mediante *upload* sulla piattaforma suddetta.
3. Qualora, successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al contributo, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, ciascuno dei Soggetti beneficiari, per la quota di propria pertinenza, deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse legale vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento del contributo sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Articolo 7

(Variazioni e proroghe)

1. Sono ammesse variazioni al Progetto solo nel caso in cui le stesse siano determinate da circostanze non prevedibili e non dipendenti dai Soggetti beneficiari, di cui deve essere data ampia e documentata motivazione. La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto. Ogni richiesta potrà essere presentata solo dopo che siano decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.
2. La richiesta di variazione deve essere trasmessa dal soggetto capofila, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, della presente convenzione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa a supporto. Non sono, in ogni caso, ammesse variazioni che determinino, o possano determinare, il mancato conseguimento degli obiettivi progettuali. Resta altresì inteso che l'eventuale variazione richiesta non può comportare una diversa ripartizione geografica del contributo assegnato, così come definito all'articolo 3, comma 4, della presente Convenzione, così come un importo del contributo maggiore di quello concesso di cui al decreto direttoriale del 02 agosto 2022, prot. n. 3056.
3. Il Ministero valuta la richiesta di variazione, verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso di approvazione, le variazioni al Progetto hanno efficacia solo dopo la comunicazione di approvazione da parte del Ministero, il quale, nelle more della valutazione della richiesta, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione delle quote residue di contributo. Nel caso in cui la valutazione operata dal Ministero si concluda con esito negativo, il



medesimo Ministero comunica al soggetto capofila l'esito e, nel caso in cui la variazione risulti già effettuata, lo stesso procede alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della presente Convenzione.

4. Il termine di realizzazione del Progetto può essere prorogato dal Ministero una sola volta e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, e comunque a seguito di motivata e documentata richiesta presentata dal Soggetto capofila. La proroga del Progetto determina automaticamente la proroga per il medesimo periodo del termine di scadenza della convenzione.

Articolo 8

(Recesso unilaterale e revoca del contributo)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto della presente Convenzione e revocare il contributo concesso, in tutto o in parte, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili ai Soggetti beneficiari e non sanabili;
 - b) mancata realizzazione del Progetto o parte di esso;
 - c) mancata comunicazione di eventuali variazioni al Progetto e della conseguente trasmissione della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui la variazione risulti già effettuata in assenza di autorizzazione da parte del Ministero;
 - d) mancata trasmissione, ove previsto, del parere con esito positivo del comitato etico competente di cui all'articolo 5, comma 2, lettere k);
 - e) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera g), per la realizzazione del Progetto;
 - f) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
 - g) mancato rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), con conseguente segnalazione della violazione alle Autorità competenti nel caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
 - h) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 5 della presente Convenzione, qualora non sanabili;
 - i) in tutti gli altri casi previsti dalla presente convenzione.
2. Il Ministero ha altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le violazioni delle previsioni e disposizioni della presente convenzione afferiscano solo a una porzione del Progetto, tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
3. In tutti i casi di revoca, totale o parziale, del contributo, qualora siano già state accreditate quote dello stesso, i Soggetti beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati alla data di restituzione.



Articolo 9

(Controlli e ispezioni)

1. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, il Ministero e i competenti organismi statali potranno effettuare verifiche presso ciascuno dei Soggetti beneficiari, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, allo scopo di accertare la realizzazione fisica dell'intervento, la conformità della spesa alla normativa vigente e al Piano Sviluppo e Coesione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
2. Resta ferma la facoltà, da parte del Ministero, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al Progetto finanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti nell'ambito del procedimento sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Gli interessati, ovvero i soggetti beneficiari ed eventuali soggetti terzi coinvolti, sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al Piano Sviluppo e Coesione.

Articolo 11

(Definizione delle controversie)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del progetto emergessero ipotesi di possibili controversie le parti si impegnano prima di avviare qualsiasi azione ad esperire un tentativo di conciliazione attraverso uno scambio di comunicazioni secondo le modalità stabilite all'art. 12, comma 2 della presente convenzione. Detta fase potrà avere una durata massima di 45 giorni.
2. Per ogni eventuale controversia riguardante la presente Convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero della Salute in Roma e i soggetti beneficiari presso la propria sede legale.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse, nell'Avviso e alla normativa nazionale e unionale vigente.
2. Qualsiasi comunicazione o notifica, salvi i casi in cui è previsto dalla presente Convenzione l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgprog@postacert.sanita.it.



3. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Articolo 13

(Efficacia)

1. L'efficacia della presente Convenzione è subordinata al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Per il Ministero della salute
Direzione generale della Programmazione
Sanitaria
Stefano Lorusso
(firmato digitalmente)

Per l'Università degli Studi di Messina,
Salvatore Cuzzocrea
(firmato digitalmente)